

Roma, 22 Dicembre 2015**FIS15332****SM****Oggetto: Credito d'imposta IRAP per le imprese ed i lavoratori autonomi senza dipendenti.
Istituzione del codice tributo.**

Come noto l'art. 1, comma 21, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto in favore dei soggetti Irap, a partire dal 1° gennaio 2015, la deducibilità integrale dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato, mentre alle imprese e ai lavoratori autonomi senza dipendenti ha attribuito un credito d'imposta, pari al 10% del tributo regionale dovuto, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

Ciò premesso, con la Risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo **"3883"**, denominato **"IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190"**.

Si precisa che il predetto codice tributo sarà operativo dal 1° gennaio 2016 e dovrà essere indicato nella delega di pagamento nella sezione "Regioni", unitamente al codice regione, reperibile nella tabella "TO codici delle Regioni e delle Province autonome", pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento", dovrà essere riportato l'anno d'imposta cui si riferisce il credito.

Il testo della Risoluzione è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

